CAMERA DEI DEPUTATI N. **3341**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 21 aprile 1998

(Relatore: **Giovanni BIANCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1469)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame riguarda la V ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, un organismo istituito nel 1974 allo scopo di finanziare le attività di prestito della Banca asiatica di sviluppo a favore dei Paesi più poveri, a condizioni agevolate: ammortamento in 35 anni, periodo di grazia di 10 anni, nessun interesse. L'Italia ha aderito all'Accordo istitutivo del Fondo con la legge 23 dicembre 1976, n. 864, e da allora ha sempre contribuito ai rifinanziamenti che si rinnovano ogni quattro anni. Il 17 gennaio 1997 si sono conclusi i negoziati per la VI ricostituzione del Fondo per il periodo 1997-2000. L'Italia, in considerazione delle note restrizioni di bilancio, ha diminuito la propria quota percentuale, che è scesa dal 4,4 al 4 per cento. Il disegno di legge in esame, presentato per la prima volta nel 1992 e mai approvato durante le passate legislature, risulta tuttavia relativo alla corresponsione delle due rate residue relative alla V ricostituzione del Fondo, pari complessivamente a circa 109,456 miliardi di lire. L'Italia si trova infatti ad essere l'unico Paese a non aver ancora ratificato la propria partecipazione alla V ricostituzione delle risorse, mentre il Fondo, non solo ha ricevuto i contributi da parte degli altri Stati partecipanti, ma sta ovviamente operando con le risorse ricevute. Per cominciare a porre rimedio a tale situazione, con il decreto-legge 17 maggio 1976, n. 278, è stata autorizzata la corresponsione delle prime due rate del contributo, pari a 109,456 miliardi. Il presente disegno dl legge autorizza, come ho accennato, la corresponsione delle due rate residue, di pari importo.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Affari esteri, nel prendere atto della necessità, allo stato attuale, di intervenire con un provvedimento legislativo *ad boc* per partecipare alla ricostituzione delle risorse in questione, è stato tuttavia auspicato un più significativo coinvolgimento del Parlamento nelle politiche, gestite dal Ministro del tesoro e dal Ministro degli affari esteri, relative alla partecipazione italiana a questo e ad altri analoghi Fondi di sviluppo.

Giovanni BIANCHI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 109.456.000.000 a saldo del contributo dovuto dall'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo nonchè alla ricostituzione delle risorse del Fondo Assistenza Tecnica della Banca Asiatica di Sviluppo.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i versamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 109.456.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*